

STATUTO DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
Modificato con delibera del CdA n. 209/2 del 9 marzo 2004

TITOLO I

SEDE – SCOPI- PATRIMONIO – MEZZI FINANZIARI

Art. 1

L'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha sede in Roma presso il Ministero dell'Interno.

L'Opera ha il fine di provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio e in quiescenza, nonché dei loro familiari ed orfani.

In particolare l'Opera può, in relazione ai propri mezzi e alle proprie finalità, attuare le seguenti provvidenze e servizi:

- a) gestione di istituti, colonie, centri di soggiorno, case di riposo e ogni altro istituto di tipo residenziale con fini assistenziali e di vacanza;*
- b) ricovero dei minori presso istituti e colonie ;*
- c) allestimento di soggiorni di vacanza per le famiglie degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;*
- d) favorire lo svolgimento dell'attività sportiva dei dipendenti e dei loro familiari;*
- e) concorrere alla promozione di iniziative mirate alla celebrazione di ricorrenze per il consolidamento della tradizione ed in memoria dei caduti in servizio;*
- f) contribuire alle attività previste nel regolamento di gestione e contabilità degli spacci di consumo, dei bar e degli stabilimenti balneari operanti nei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, svolte dal personale presso le sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e concorrere al relativo allestimento, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento;*
- g) altre possibili forme di assistenza e previdenza.*

Art. 2

Per le esigenze connesse al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni dipendenti (centri di soggiorno, colonie, case di riposo, ecc.), l'Opera può avvalersi, secondo disposizioni di legge, di personale in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

In relazione alle specifiche esigenze delle sopracitate istituzioni dipendenti, o comunque di funzionamento dell'Opera, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, con onere di spesa a carico dell'Opera medesima, l'assunzione di personale esterno rispetto a quello di cui al comma precedente con contratti a tempo determinato.

Art. 3

Potranno godere gratuitamente del ricovero nei collegi, secondo le modalità stabilite nei regolamenti di cui all'art. 10 lett. d), ovvero di altre possibili forme di assistenza di cui all'art. 1:

- a) gli orfani e i figli del personale di ogni qualifica, in servizio permanente o in quiescenza;*
- b) gli orfani del personale volontario deceduto in servizio o per causa di servizio;*
- c) i figli del personale dipendente dispensato dal servizio per invalidità permanente contratta a causa del servizio che non consenta lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.*

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera potrà, in casi eccezionali ed in presenza delle condizioni di cui al presente articolo, estendere il ricovero ai figli di appartenenti ad altre categorie di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 4

Costituiscono patrimonio dell'Opera i beni immobili, i beni mobili risultanti in inventario ed i titoli risultanti nello stato patrimoniale.

Art. 5

L'Opera provvede alle proprie finalità:

- a) con le rendite del proprio patrimonio;*
- b) con sovvenzione annuale del Ministero dell'Interno;*
- c) con la quota dei proventi dei servizi a pagamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;*
- d) con contribuzioni volontarie del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;*
- e) con altre entrate provenienti da particolari attività dell'Opera, da enti pubblici e privati;*
- f) con eventuali proventi dei servizi resi ai sensi dell'art.1;*
- g) con le entrate derivanti dalle ritenute forfettarie applicate al personale operativo in caso di sciopero, ove ciò sia previsto nei C.C.N.L.*

TITOLO II

ORGANI

Art. 6

L'Opera è retta dal Consiglio di Amministrazione, composto:

- a) dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile – Presidente;*

- b) *dal Vice Capo Dipartimento Vicario – Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Vice Presidente;*
- c) *dal Direttore Centrale per gli Affari Generali – Componente;*
- d) *dal Direttore Centrale per le Risorse Umane - Componente;*
- e) *dal Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie – Componente;*
- f) *dal Direttore Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico – Componente;*
- g) *dal Direttore Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica – Componente;*
- h) *dal Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali – Componente;*
- i) *dal Dirigente dell’Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Componente;*
- j) *da un Dirigente dell’Ufficio Coordinamento e Relazioni Esterne – Componente;*
- k) *da un Direttore Regionale o Interregionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in rappresentanza delle diverse aree geografiche (Italia settentrionale, centrale e meridionale), secondo un meccanismo di rotazione biennale – Componente;*
- l) *da quattro rappresentanti del personale in servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Componenti.*

Al fine dell’esame di particolari problematiche, il Presidente può chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione esperti nelle singole materie oggetto delle delibere.

Il componente di cui alla lettera k) è nominato con decreto del Ministro dell’Interno previa designazione del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, su proposta del Vice Capo Dipartimento Vicario – Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il decreto di nomina individua altresì il componente supplente.

I componenti di cui alla lettera l) sono nominati con decreto del Ministro dell’Interno su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il decreto di nomina individua altresì i componenti supplenti.

La revoca dei componenti di cui alle lettere k) ed l) può essere disposta con decreto motivato del Ministro dell’Interno, secondo le stesse modalità previste per la nomina.

In caso di assenza o impedimento i componenti di cui alle lettere c) – d) – e) – f) – g) – h) – i) -j), possono essere sostituiti dai dirigenti vicari delle Direzioni Centrali ovvero da dirigenti designati dagli stessi componenti titolari.

Art. 7

I membri del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal partecipare a deliberazioni o provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti o di affini sino al 4° grado.

Prima del voto i componenti del Consiglio di Amministrazione devono portare a conoscenza dell’organo l’eventuale situazione di conflitto di interessi.

Art.8

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Opera ovvero, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente, per raccomandata o per telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della riunione. Il termine può essere abbreviato a 48 ore prima della riunione in caso di estrema urgenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza alla seduta di almeno la metà più uno dei membri compreso il Presidente.

Le deliberazioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), c), f) devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo una volta a trimestre; le seconde ogni qualvolta siano ritenute necessarie, per determinazione del Presidente, o su richiesta di almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 10

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito:

- a) al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;*
- b) alle forme di assistenza e alle modalità di ammissione e di sospensione;*
- c) alle modifiche dello Statuto;*
- d) ai regolamenti dell'Opera;*
- e) ai regolamenti delle istituzioni dipendenti;*
- f) agli acquisti, alle vendite e alle permuta di beni mobili ed immobili per un valore superiore ai 25.000 Euro;*
- g) alle accettazioni di lasciti, di donazioni o simili;*
- h) alle transazioni e alle liti attive e passive;*
- i) alle scelte ed alle assunzioni di personale previste nell'art. 2 del presente Statuto;*
- j) alle assunzioni, su proposta del Segretario Generale, di cui al successivo articolo 14, di personale esterno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con contratto a tempo determinato, per le necessità connesse alle attività della Segreteria Tecnica dell'Opera;*
- k) alla attribuzione dei compensi al Presidente ed ai Componenti del Collegio dei Revisori;*
- l) alla attribuzione della indennità annuale lorda al Segretario Generale, a titolo compensativo delle indennità fisse e ricorrenti percepite da analoga qualifica professionale.*

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, sulla base di precisi indirizzi, le attribuzioni di cui alle lettere b) e i) del presente articolo, nonché le attribuzioni in materia di lavori, forniture e di servizi che ai sensi di legge possono essere eseguiti in economia, ai Comitati Esecutivi, all'uopo costituiti e composti da membri del Consiglio stesso e dal Segretario Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere l'istituzione di Comitati Istruttori, ai quali viene demandata l'istruttoria di questioni di interesse dell'Opera. In tali casi, l'argomento viene assegnato dal Presidente al Comitato Istruttorio e successivamente posto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione dallo stesso Presidente sulla base delle proposte presentate dal Comitato.

La documentazione relativa agli argomenti ed alle pratiche poste all'ordine del giorno nelle Adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere previamente trasmessa, almeno 7 giorni prima della Adunanza, al Segretario Generale per le valutazioni amministrative e di legittimità di sua competenza.

Art. 11

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio, redatti dal Segretario Generale, sono firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario, e raccolti in apposito registro, rilegato e numerato, da conservarsi in segreteria.

Art. 12

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;*
- b) ha la legale rappresentanza dell'Opera;*
- c) convoca il Consiglio di Amministrazione e determina gli argomenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio;*
- d) stipula i contratti di importo superiore a 25.000 Euro, in conformità alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;*
- e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari per la tutela degli interessi morali ed economici dell'Opera, salvo ratifica del Consiglio alla prima adunanza.*
- f) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario Generale, individuato fra il personale amministrativo o tecnico, in servizio o in quiescenza, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo amministrativo e gestionale.*

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni di cui al comma che precede sono svolte dal Vice-Presidente.

Art. 13

La funzione di Presidente e quella di componente del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

Art. 14

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente; l'incarico di Segretario Generale ha una durata di tre anni e può essere revocato, su proposta del Presidente o di tre componenti del Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza.

Il Segretario Generale:

- a) assicura la corretta gestione della attività dell'Opera;*
- b) dirige la Segreteria Tecnica, istituita per lo svolgimento dell'attività amministrativa e contabile dell'Opera;*
- c) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante;*
- d) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili dell'Opera;*
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, ordina le spese individuate dalla delibera del Consiglio e firma i relativi mandati;*
- f) stipula contratti inerenti a beni mobili e immobili per un valore non superiore ad Euro 25000, nei limiti degli impegni di bilancio e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'Opera;*
- g) è responsabile della gestione del personale.*

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al Segretario Generale, attribuendogli la relativa rappresentanza.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza per l'esecuzione delle deliberazioni, nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività dell'Opera.

L'ufficio del Segretario Generale deve essere tenuto al corrente dell'esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili e dello stato di diritti, crediti, oneri ed obbligazioni con i titoli relativi. Presso l'ufficio del Segretario Generale sono custoditi il libro degli inventari e tutti gli altri libri o registri contabili necessari per l'espletamento dell'attività dell'ente ed in relazione alla qualifica di persona giuridica.

Alla Segreteria Tecnica è adibito idoneo personale scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale, tra il personale in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile nonché il personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 10, lett. j).

Le spese per il funzionamento della Segreteria fanno carico al bilancio dell'Opera.

Art. 15

La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori; dette qualifiche sono comunque incompatibili con incarichi esterni che possano dar luogo ad un conflitto di interessi.

TITOLO III**ESERCIZIO FINANZIARIO***Art. 16*

L'esercizio finanziario dell'Opera va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione, entro il 20 dicembre di ciascun anno, delibera il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo.

Su proposta del Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, un documento di programmazione triennale.

Art. 18

Per la verifica ordinaria della gestione è istituito un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

I membri effettivi e supplenti del Collegio vengono nominati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su designazione del Presidente della Corte dei Conti, del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Presidente del Collegio è eletto dai componenti dello stesso.

I revisori partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo, ed esercitano il loro mandato anche individualmente curando l'esame e il riscontro degli atti di gestione, dei documenti e dei libri contabili, nonché del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art 19

Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di aprile di ogni anno, delibera in merito al conto della gestione dell'anno precedente, corredato dal conto del tesoriere e dalla relazione dei revisori.

Art. 20

Il servizio di tesoreria e di cassa dell'Opera, nonché la custodia dei titoli e dei valori costituenti il suo patrimonio, sono affidati ad un Istituto di credito di diritto pubblico o ad un Istituto di credito di interesse nazionale.

Art. 21

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o di impedimento il Vice-Presidente, può delegare ai singoli direttori delle istituzioni dipendenti la facoltà di ordinare le spese nei limiti degli impegni di bilancio e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'Opera.

Art. 22

L'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno. A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa il Ministro dell'Interno con relazione annuale, sull'attività svolta dall'Opera.

Art. 23

Nel caso di estinzione dell'Opera il Consiglio di Amministrazione, sentito il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile proporrà al Ministro dell'Interno la nomina di uno o più commissari liquidatori e le modalità della liquidazione.

I liquidatori verranno scelti tra il personale direttivo dell'Amministrazione Civile dell'Interno o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con qualifica dirigenziale e la nomina dovrà effettuarsi entro 30 giorni dalla dichiarazione di estinzione.

L'attivo netto della liquidazione sarà devoluto a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per altre opere simili di assistenza o previdenza.